Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 16 novembre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di provvedimenti di perdita di decorazioni al valor militare

PEANO Ottavio, da Ivrea, classe 1887, distretto Cuneo, generale di brigata in congedo assoluto.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 45 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 695 i provvedimenti di perdita « de jure » delle decorazioni al valor militare disposti, nei riguardi del predetto ufficiale generale, con notificazioni inserite nei Bollettini ufficiali 1950, disp. 15, pagina 2111 e 1955, disp. 14, pagina 1760, devono ritenersi annullati e considerati come non avvenuti.

(7399)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1961, n. **1163**.

Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I sottotenenti maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica nonchè delle bande della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono i gradi di tenente, di capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado rivestito rispettivamente di anni due, di anni otto e di anni sei.

Art. 2.

Gli ufficiali maestri direttori delle bande e dei Corpi musicali di cui all'articolo precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto gli anni di permanenza nel grado rivestito stabiliti all'articolo stesso, sono promossi al grado superiore con decorrenza dalla data anzidetta.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1961-62, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno per l'esercizio anzidetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TRABUCCHI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1164.
Modifica alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, è aumentata del 40 per cento.

Restano invariati gli adeguamenti disposti con la legge 7 ottobre 1957, n. 974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165.
Indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali . L. 30.000

b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate » 25.000

c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . L. 20.000

d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare . . . . » 18.000

Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

L'accertamento della conoscenza della lingua tedesca è devoluto a Commissioni nominate dal Commissario del Governo in Trento, presiedute dallo stesso o da suoi delegati e composte di due docenti universitari di lingua tedesca per l'esame del personale di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo precedente e di due docenti di scuole medie della stessa lingua per l'esame del personale indicato nelle lettere *b*), *c*) e *d*).

Per i magistrati e per il personale appartenente all'Ordine giudiziario, la Commissione è nominata dal Presidente della Corte di appello di Trento, è presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato, ed è composta di due docenti, secondo quanto fissato dal comma precedente.

Per il personale appartenente alle Forze armate, la Commissione è nominata dal Commissario del Governo in Trento, è presieduta da un ufficiale generale o superiore, designato dal competente comandante militare territoriale, ed è composta di due docenti, secondo quanto fissato dal primo comma.

La conoscenza della lingua tedesca per il Commissario e il Vice commissario del Governo, per il presidente e per il procuratore generale della Corte d'appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il provveditore ed il vice provveditore agli studi di Bolzano viene accertata dalle singole Amministrazioni centrali di appartenenza, che ne rilasciano attestazione.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'esame, diretta al presidente della Commissione, viene inoltrata per via gerarchica.

Art. 4.

Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo primo. Esse consistono in due traduzioni, una dal tedesco in italiano ed una dall'italiano in tedesco, e in una prova orale.

I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 1, è richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio.

Art. 5.

L'indennità istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove d'esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Art. 6.

Ai componenti delle Commissioni d'esame previste dalla presente legge è corrisposto il trattamento di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 7.

Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro per il tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale di cui all'articolo 1.

Art. 8.

I Comuni della provincia di Bolzano possono attribuire, mediante deliberazione approvata dal competente organo di controllo, un'indennità di bilinguismo, nelle misure fissate dalla presente legge, al personale dipendente di lingua italiana, che dimostri di conoscere la lingua tedesca e al personale dipendente di lingua tedesca che dimostri di conoscere la lingua italiana.

L'accertamento della conoscenza della seconda lingua viene fatto con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Pari facoltà possono esercitare gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare con decreto del Ministro cui sia affidata la vigilanza, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 ottobre 1961, n. **1166**.

Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1253, nei limiti di spesa ivi fissati, sono estese anche ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Treppo Carnico, Cavazzo Carnico, Socchieve Verzegnis e Comeglians.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 ottobre 1961, n. *1167*.

Estensione dell'indennità speciale, prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialità cessati dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958 fino all'età di sessantacinque anni e, comunque, per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità speciale prevista per gli ufficiali dell'esercito dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 2.

Ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialità cessati dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di servizio, per infermità dipendente da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958 e fino al compimento degli anni sessantacinque, l'indennità speciale prevista per i sottufficiali dell'esercito dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 3.

All'onere di lire 61.480.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61, si provvederà, per lire 32.280.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'eser-

cizio medesimo e per lire 29.200.000 mediante riduzione, rispettivamente, di lire 15.200.000 e di lire 14.000.000 degli stanziamenti dei capitoli numeri 27 e 37 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per lo stesso esercizio 1960-61.

All'onere di lire 17.540.000 relativo all'esercizio 1961-62 si provvederà mediante riduzione, di pari importo, del fondo di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — ZACCAGNINI — PELLA — TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961.

Rinnovo ed aumento dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Massa Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1349, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Massa Carrara un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 30 maggio 1950, n. 1851, con il quale il detto Consorzio venne rimesso e tenuto in vita sino a tutto l'esercizio finanziario 1957-58;

Vista la deliberazione n. 66 in data 10 settembre 1960 del Consiglio provinciale di Massa Carrara con la quale se ne propone il rinnovo per anni dieci con il contributo annuo, da parte della Provincia, di L. 5.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Massa Carrara, costituito con decreto 1° ottobre 1931, n. 1349 è rinnovato per anni dieci a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, con l'annuo contributo statale di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara.

Detto contributo sarà prelevato sul cap. 92 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961
Registro n. 2, *foglio n.* 299

(7513)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1961.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1957, con il quale l'avv. Renato Morelli è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che l'incarico conferito all'avv. Renato Morelli, con il predetto decreto, è scaduto per compiuto quadriennio;

Ritenuta l'opportunità di confermare in carica lo avv. Renato Morelli, quale presidente dell'Istituto di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Renato Morelli è confermato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1961
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 131. — BARONE

(7515)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1961.
Conferma in carica del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1957, con il quale il dott. Angelo Corsi è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che l'incarico conferito al dott. Angelo Corsi con il predetto decreto è scaduto per compiuto quadriennio;

Ritenuta l'opportunità di confermare in carica il dott. Angelo Corsi, quale presidente dell'Istituto di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Angelo Corsi è confermato presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1961

GRONCHI

TAVIANI — SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1961
Registro n. 9 Lavoro e prev. soc., foglio n. 320. — BARONE

(7516)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1961.
Sostituzione di un componente della II sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, recante norme per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1961, registro n. 14, foglio n. 322, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 15 maggio 1961-14 maggio 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 3 luglio 1961, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale l'ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura dott Carlo Pellegrini, componente della II sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, è stato collocato a riposo, a decorrere dal 1° settembre 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo componente della II sezione del predetto Consiglio superiore, in sostituzione del dott. Carlo Pellegrini;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1961 l'ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura dottor Luigi Lintas è nominato componente della II sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Carlo Pellegrini, collocato a riposo sotto la stessa data.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1961
Registro n. 23, foglio n. 271. — ANGELINI

(7500)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961.
Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 marzo 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1936, con il quale il dott. Ferraris Francesco venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda in data 11 luglio 1961, con la quale il dott. Ferraris Francesco dichiara di rassegnare volontariamente le dimissioni dalla carica di agente di cambio a decorrere dalla predetta data dell'11 luglio 1961;

Visti i pareri favorevoli, per l'accoglimento delle dimissioni predette, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dall'11 luglio 1961, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Ferraris Francesco dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1961
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 279. — CARUSO

(7514)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1961.

Attribuzione di taluni servizi in materia di tasse sulle concessioni governative, al primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e al corrispondente primo Ufficio di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di adottare macchine elettrocontabili per la riscossione e contabilizzazione delle tasse sulle concessioni governative corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Considerata altresì l'opportunità di attribuire al primo Ufficio del registro per l'imposta generale sulla entrata di Roma e al corrispondente primo Ufficio di Palermo la competenza a riscuotere il tributo di cui innanzi, per conseguire la maggiore uniformità e celerità nella contabilizzazione ed elaborazione statistica dei dati relativi al tributo stesso;

Visti l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizzano a provvedere alle variazioni di ripartizione dei servizi degli Uffici del registro mediante decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse sulle concessioni governative di cui alla tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono riscosse, secondo la competenza stabilita nel presente decreto, dal primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e dal corrispondente primo Ufficio di Palermo.

A tal fine saranno aperti a favore di ciascuno di detti Uffici, appositi conti correnti postali sui quali affluiranno i relativi versamenti.

Art. 2.

Le tasse sulle concessioni governative, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli 4, 5 e 6, debbono essere corrisposte mediante versamento sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata (Servizio concessioni governative) di Palermo, quando gli obbligati al pagamento risiedano in uno dei Comuni delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Art. 3.

Le tasse sulle concessioni governative, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli 4, 5 e 6, debbono essere corrisposte mediante versamento sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata (Servizio concessioni governative) di Roma, quando gli obbligati al pagamento risiedano in uno dei Comuni delle Province non comprese nel precedente art. 2.

Art. 4.

Le tasse sulle concessioni governative di cui ai numeri d'ordine 81, 82, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144 e 145 della tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposte dagli obbligati al pagamento, ovunque residenti, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata (Servizio pellicole cinematografiche e brevetti) di Roma.

Art. 5.

Le tasse sulle concessioni governative di cui ai numeri d'ordine 108 e 109 della tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposte mediante versamento diretto sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata (Servizio libri sociali) di Palermo, quando gli obbligati al pagamento risiedano in uno dei Comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Art. 6.

Le tasse sulle concessioni governative di cui ai numeri d'ordine 108 e 109 della tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposte mediante versamento diretto sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sulla entrata (Servizio libri sociali) di Roma, quando gli obbligati al pagamento risiedano in uno dei Comuni delle Province non comprese nel precedente art. 2.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno 1° dicembre 1961.

Esso sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1961
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 94

(7501)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1961.

Modificazione di attribuzione di taluni servizi degli Uffici registro, imposte in surrogazione e Demanio, bollo, atti giudiziari e successioni di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 9, foglio n. 388, recante modifica di attribuzioni dell'Ufficio atti giudiziari e dell'Ufficio bollo di Firenze;

Riconosciuta l'opportunità di trasferire all'Ufficio imposte in surrogazione e demanio di Firenze taluni servizi attribuiti all'Ufficio bollo di quella sede in virtù del decreto ministeriale 20 gennaio 1961;

Riconosciuta altresì l'opportunità di trasferire taluni servizi dall'Ufficio atti giudiziari e dall'Ufficio successioni di Firenze all'Ufficio bollo della stessa sede;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere con decreto ministeriale a tali variazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre attribuzioni di cui alla tabella di ripartizione dei servizi dell'Ufficio bollo di Firenze, annessa al decreto ministeriale 20 gennaio 1961 i servizi relativi alle assicurazioni marittime, alle assicurazioni diverse da quelle marittime, ai contratti vitalizi e alla registrazione delle quietanze di sinistri, rientrano nella competenza dell'Ufficio imposte in surrogazione e demanio della stessa sede.

Art. 2.

Il servizio del contenzioso amministrativo per le contravvenzioni alla legge sulla circolazione dei veicoli d'ogni genere è trasferito dall'Ufficio atti giudiziari di Firenze all'Ufficio bollo della stessa sede.

All'Ufficio medesimo è attribuita altresì la competenza per la riscossione delle integrazioni e per gli atti coattivi in materia di recuperi delle tasse di circolazione, già demandata all'Ufficio successioni di Firenze.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1961
Registro n. 43 *Finanze, foglio n.* 93

(7503)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1961.

Attribuzione di taluni servizi in materia di tasse di pubblico insegnamento e di tasse relative all'istruzione superiore al primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e al corrispondente primo Ufficio di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di adottare macchine elettrocontabili per la riscossione e contabilizzazione delle tasse di pubblico insegnamento e delle tasse relative all'istruzione superiore corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Considerata altresì l'opportunità di attribuire al primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e al corrispondente primo Ufficio di Palermo la competenza a riscuotere i tributi di cui innanzi, per conseguire la maggiore uniformità e celerità nella contabilizzazione ed elaborazione statistica dei tributi stessi;

Visti l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizzano a provvedere alle variazioni di ripartizione dei servizi degli Uffici del registro mediante decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse di pubblico insegnamento e le tasse relative all'istruzione superiore sono riscosse, secondo la competenza territoriale stabilita nel presente decreto, dal primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e dal corrispondente primo Ufficio di Palermo.

A tal fine sarà aperto a favore di ciascuno di detti Uffici apposito conto corrente postale sul quale affluiranno i relativi versamenti.

Art. 2.

Gli obbligati al pagamento delle tasse di pubblico insegnamento e delle tasse relative all'istruzione superiore che risiedano in uno dei Comuni delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani debbono effettuarne il versamento sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per la imposta generale sull'entrata (Servizio tasse scolastiche) di Palermo.

Art. 3.

Gli obbligati al pagamento delle tasse di pubblico insegnamento e delle tasse relative all'istruzione superiore che risiedano in uno dei Comuni delle rimanenti provincie debbono effettuarne il versamento sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata (Servizio tasse scolastiche) di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno 1° dicembre 1961.

Esso sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1961
Registro n. 43 *Finanze, foglio n.* 92

(7502)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana - Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di

una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dottore ing. Alberto Bonatti, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Firenze;

Vista la nota n. 8/19356, in data 26 luglio 1961, con la quale il Ministero delle finanze, nel comunicare che il dott. ing. Alberto Bonatti, in dipendenza degli onerosi compiti connessi alle sue funzioni presso l'Ufficio tecnico erariale di Firenze è impossibilitato ad espletare ulteriormente l'incarico affidatogli, ha designato, in sua vece, per la nomina a membro della Commissione di cui trattasi, il dott. ing. Guido Barbetti, ingegnere capo in servizio presso lo stesso Ufficio tecnico erariale di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Guido Barbetti, ingegnere capo in servizio presso l'Ufficio tecnico erariale di Firenze, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, in sostituzione del dott. ingegnere Alberto Bonatti, ingegnere dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Firenze.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Guido Barbetti, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

E' autorizzato sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 55.000 (cinquantacinquemila), per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1961
Registro n. 43, foglio n. 363. — IZZI

(7441)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Sostituzione del presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 28, foglio n. 117, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni trasmittenti, per il biennio 1961-62;

Considerato che, a seguito del trasferimento del dottor ing. Giovanni Cotone, la presidenza della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bari è rimasta vacante;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente della menzionata Commissione;

Decreta:

Con effetto immediato e per la durata del biennio 1961-62 l'ing. Antonio D'Orsi, il quale ha sostituito l'ing. Cotone nella direzione del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bari, è nominato presidente della locale Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1961
Registro n. 36, foglio n. 344

(7443)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Nomina dei membri artisti nelle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona, Bologna e Torino.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 28, foglio n. 117, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti per il biennio 1961-62;

Vista la riserva di nomina di alcuni componenti artisti, contenuta nell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1961;

Viste le designazioni fatte dai sindaci di Ancona, Bologna e Torino, rispettivamente in data 21 febbraio 1961, 13 marzo 1961 e 6-13 marzo 1961;

Decreta:

Art. 1.

Per la durata del biennio 1961-62, i signori qui di seguito elencati esplicheranno le funzioni di membri artisti nelle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni presso le sedi a fianco del nome di ciascuno indicate:

Balletti geom. Francesco, Ancona;
Bartolotti dott. Mirella, Bologna;
Rocca maestro Ludovico, Torino.

Art. 2.

L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione rilascerà anche ai nuovi componenti, di cui al presente

decreto, le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1961
Registro n. 36, *foglio n.* 343

(7442)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1960, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Visto il verbale di constatazione delle elezioni avvenute il 18 giugno 1961 in Firenze presso l'Associazione della stampa toscana, che ha designato a maggioranza quale consigliere rappresentante gli iscritti della circoscrizione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », il giornalista Sergio Forti, in sostituzione del giornalista Antonio Poggi, che aveva rassegnato le proprie dimissioni con nota del 3 febbraio 1961, avendo accettato la sua designazione a consigliere dell'Istituto fatta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il giornalista Sergio Forti è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », designato mediante elezione dall'Associazione della stampa toscana in sostituzione del giornalista Antonio Poggi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

(7518)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1961.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente costruzione esercizio acquedotti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1110, sulla costituzione di un Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti in A.O.I.;

Visto il decreto del Ministero dell'Africa italiana 16 giugno 1939, col quale venne approvato lo statuto del predetto Ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, recante norme integrative e modifiche della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

Considerato che ai termini dell'art. 5 del precitato decreto n. 1466, le attribuzioni già esercitate dal soppresso Ministero dell'Africa italiana nei riguardi dell'Ente suddetto, che assunse la denominazione di « Ente costruzioni esercizi acquedotti », vennero devolute a questo Ministero.

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1957, con il quale il dott. Luigi Bellotti venne nominato commissario straordinario dell'Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti (E.C.E.A.);

Considerato che il dott. Bellotti, con lettera 6 novembre 1961, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, dovendo assumere nuovi impegni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un nuovo commissario straordinario per la gestione ed amministrazione dell'Ente predetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del dott. Luigi Bellotti dall'incarico di commissario straordinario dell'E.C.E.A.

Art. 2.

Il dott. ing. Ferdinando Giorgi, ispettore generale del Corpo del Genio civile, a riposo, è nominato commissario straordinario dell'Ente medesimo in sostituzione del dott. Bellotti.

Roma, addì 11 novembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7546)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 novembre 1961.

Inquadramento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle Scuole tecniche e delle Scuole professionali femminili degli attuali sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 maggio 1961, n. 506;

Ordina:

Art. 1.

L'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle Scuole tecniche e delle Scuole professionali femminili, di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1961, n. 506, può essere richiesta ri-

spettivamente dai sottocapi officina e dalle sottomaestre di laboratori, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina o di maestre di laboratorio;

b) abbiano conseguito in uno dei predetti concorsi almeno sessanta punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame;

c) abbiano esercitato lodevolmente, per non meno di sei anni, alla data del 12 luglio 1961, le funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici di cui al precedente articolo gli interessati devono presentare domanda in carta legale da L. 200, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione IV, nella quale debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) cognome (le aspiranti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile) e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) Istituto o Scuola di appartenenza alla data del 12 luglio 1961, nonchè l'Istituto o la Scuola di attuale appartenenza (il personale comandato indicherà l'ultimo Istituto scolastico di appartenenza, nonchè quello presso il quale presta effettivo servizio);

d) estremi e decorrenza del provvedimento di nomina nei ruoli speciali transitori;

e) specializzazione relativa alle mansioni svolte alla data del 12 luglio 1961.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) originale, o copia autentica, del titolo di studio posseduto;

b) certificato, dal quale risulti che l'aspirante in concorsi a posti di capi officina o di maestre di laboratorio o di insegnanti tecnico-pratici ha conseguito la votazione di almeno sessanta punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati in ciascuna prova di esame, qualora l'iscrizione nei ruoli speciali transitori venga richiesta in base alla lettera *b*) del precedente art. 1;

c) certificato, rilasciato dal capo d'Istituto o Scuola, alle cui dipendenze l'aspirante prestava servizio alla data del 12 luglio 1961, dal quale risulti che, alla data suddetta, l'interessato ha esercitato lodevolmente, sia pure con orario non completo, per non meno di sei anni, le funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici.

Tale documento è richiesto solo nel caso che l'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici venga richiesta in base alla lettera *c*) del precedente art. 1.

L'interessato, qualora durante il sessennio di cui sopra abbia svolto le sue prestazioni presso Istituti o Scuole diversi, dovrà presentare tanti certificati quanti sono gli Istituti o Scuole presso i quali ha prestato effettivo servizio;

d) dichiarazione, rilasciata dal capo d'Istituto o Scuole alle cui dipendenze l'aspirante prestava effettivo servizio alla data del 12 luglio 1961, dalla quale risulti che l'aspirante stesso è idoneo a svolgere le mansioni di insegnante tecnico-pratico.

In tale documento il preside dovrà altresì dichiarare che il giudizio di idoneità è stato espresso, sentito il parere di due insegnanti di materie tecniche, sulla base dell'attività svolta dall'aspirante durante il periodo di servizio trascorso alle sue dipendenze;

e) certificato rilasciato dal capo d'Istituto o Scuola di attuale appartenenza, dal quale risultino il coefficiente, gli scatti biennali e l'anzianità maturati nel coefficiente stesso dall'interessato alla data del 30 settembre 1961.

Art. 3.

Le domande, di cui al precedente art. 2, con i documenti prescritti dovranno pervenire, per raccomandata, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione IV, entro trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Perdono il diritto all'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle Scuole tecniche o delle Scuole professionali femminili coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti dall'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 4.

I documenti eventualmente imperfetti saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricezione dei documenti stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1961

Il Ministro: Bosco

(7499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 949 dell'11 novembre 1961 Contributi di allacciamento

Con riferimento a quanto previsto dal capitolo VII del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961, e ad integrazione dell'ultimo capoverso delle premesse dello stesso provvedimento, il Comitato interministeriale dei prezzi, sentita la Commissione centrale dei prezzi, ha disposto quanto appresso con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, anche in sostituzione delle norme relative ai contributi di allacciamento contenute nel capitolo VII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e nel paragrafo 2) del capitolo VIII del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO
(Capitolo VII del provvedimento n. 941)

A) CABINE DI TRASFORMAZIONE MEDIA TENSIONE - BASSA TENSIONE.

Ai fini della determinazione dei contributi di allacciamento che le imprese fornitrici hanno facoltà di riscuotere dagli

utenti, si considerano due categorie di cabine destinate a trasformare la media tensione in bassa tensione:

a) cabine delle imprese fornitrici installate in centri e nuclei con almeno 200 abitanti in base alle risultanze dei censimenti periodici della popolazione;

b) tutte le altre cabine delle imprese fornitrici. Dette cabine passeranno alla precedente categoria se installate in centri e nuclei, quando questi, in base ai dati dei futuri censimenti, abbiano raggiunto i 200 abitanti.

Le imprese fornitrici devono tenere a disposizione, per eventuali controlli, la necessaria documentazione, dalla quale risulti l'ubicazione e la data di entrata in servizio delle cabine di trasformazione media tensione - bassa tensione di loro proprietà, anche se installate presso locali di terzi.

Per la determinazione del limite della bassa tensione si fa riferimento alla legge 19 giugno 1955, n. 518.

B) ALLACCIAMENTI DA ESEGUIRSI SENZA CONTRIBUTO.

Per l'allacciamento alla rete in bassa tensione di utenze di potenza non superiore a 1000 watt, l'impresa fornitrice non può richiedere alcun contributo di allacciamento, quando le utenze stesse siano situate in centri o nuclei provvisti del servizio elettrico e con almeno 200 abitanti, oppure, se fuori di questi, a non oltre 300 metri da una cabina di trasformazione media tensione - bassa tensione, di cui ai comma a) e b) del precedente paragrafo A).

Qualora per le stesse utenze venga successivamente richiesto un aumento della potenza, l'impresa fornitrice ha facoltà di riscuotere sempre che nel frattempo non si siano verificate le condizioni di cui al comma c) del punto 1) del successivo paragrafo C), un contributo solo per la maggiore potenza a disposizione calcolato sulla base dei corrispettivi previsti allo stesso paragrafo C) per gli allacciamenti da eseguirsi con contributi forfetizzati, oppure in base alle norme del paragrafo D) per gli allacciamenti da eseguirsi con contributi a preventivo.

Ai fini dell'applicazione del predetto limite di 1000 watt, si fa riferimento alla somma delle potenze messe a disposizione per illuminazione domestica ed usi elettrodomestici nei locali di una stessa abitazione, e, quando si tratti di locali adibiti ad usi diversi dalle abitazioni, alla somma delle potenze messe a disposizione nei locali di una stessa unità immobiliare (ufficio, negozio, laboratorio, ecc.) per illuminazione, forza motrice ed usi commerciali o agricoli. Nelle somme predette non si tiene peraltro conto della potenza di forniture per usi diversi da quello per cui viene richiesto il nuovo allacciamento per potenza non superiore a 1000 watt, eventualmente fruite dallo stesso utente, se le forniture stesse siano state iniziate prima della data di entrata in vigore del provvedimento n. 941.

C) ALLACCIAMENTI DA ESEGUIRSI CON CONTRIBUTI FORFETIZZATI.

1) *Allacciamenti di utenze da servire in bassa tensione.*

a) Per gli allacciamenti di utenze in bassa tensione situate entro un raggio di 800 metri dalle cabine di cui al comma a) del paragrafo A) o entro un raggio di 300 metri dalle cabine di cui al comma b) dello stesso paragrafo, e che non rientrino tra quelle da allacciarsi senza contributo a norma del paragrafo B), l'impresa fornitrice ha facoltà di riscuotere un contributo di allacciamento commisurato alla potenza a disposizione, nella misura di:

lire 5.000 per kW, per gli allacciamenti di utenze situate entro un raggio di 300 metri dalle cabine di cui al comma a) del paragrafo A) o entro un raggio di 150 metri dalle cabine di cui al comma b) dello stesso paragrafo;

lire 6.000 per kW, per gli allacciamenti di utenze situate entro un raggio compreso fra 300 e 800 metri dalle cabine di cui al comma a) del paragrafo A) o entro un raggio compreso fra 150 e 300 metri dalle cabine di cui al comma b) dello stesso paragrafo.

Le imprese fornitrici sono tenute al frazionamento del corrispettivo unitario per kW, per potenze superiori a un kW.

b) Nel caso di edifici che non fruiscano ancora del servizio elettrico, o di ampliamenti di edifici già allacciati, se la richiesta dell'allacciamento è fatta direttamente dal singolo utente interessato, e ricorrano le condizioni previste al paragrafo B), non può essere riscosso alcun contributo. Se invece non ricorrano dette condizioni, i corrispettivi del contributo, entro i limiti di distanza e nelle misure precisati al precedente comma a), si applicano alla potenza a disposizione richiesta dall'utente.

Nel caso sia richiesto l'allacciamento di un edificio che non fruisca ancora del servizio elettrico, o l'estensione del servizio ad ampliamenti di edifici già allacciati, quando gli edifici stessi non abbiano carattere rurale e comprendano più di due unità immobiliari, i suddetti corrispettivi, entro gli stessi limiti di distanza, vengono applicati alla potenza a disposizione richiesta; tale potenza peraltro non può essere assunta inferiore al valore corrispondente a 25 watt per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta dei singoli piani.

Per l'allacciamento di edifici a carattere rurale, nonchè di edifici di altro tipo che non comprendano più di due unità immobiliari, i corrispettivi di cui al precedente comma a), entro i limiti di distanza sopra richiamati, vengono applicati alla potenza a disposizione richiesta.

c) Nel caso di edifici allacciati alla rete, per i quali il contributo di allacciamento sia stato corrisposto in base alla norma di cui al precedente comma b), che stabilisce la potenza di 25 watt per ogni metro quadrato della superficie, nessun ulteriore contributo può essere riscosso, sia per le nuove utenze che per aumenti di potenza di quelle in atto, fino a una potenza a disposizione totale per ciascuna unità immobiliare (appartamento, ufficio, negozio, laboratorio, ecc.) di:

4 kW complessivamente per illuminazione domestica e usi elettrodomestici;

5 kW complessivamente per illuminazione e forza motrice o usi commerciali.

Qualora la potenza a disposizione totale per ciascuna unità immobiliare superi i limiti predetti, per ogni kW eccedente i limiti stessi si applicano i corrispettivi di cui al precedente comma a).

La norma del presente comma c) si applica anche nel caso degli edifici comunque già allacciati alla rete alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, quando gli edifici stessi non abbiano carattere rurale e comprendano più di due unità immobiliari, sempre entro i limiti di distanza prima precisati.

d) Quando sia richiesto l'allacciamento di uno o più fabbricati di abitazione che sorgano in centri residenziali di nuova formazione o in aree destinate dalla pubblica autorità a sviluppo urbanistico, oltre i limiti di distanza precisati al precedente comma a), e la potenza dell'allacciamento non sia complessivamente inferiore a 30 kW da erogarsi da una cabina di trasformazione media tensione - bassa tensione, per la determinazione del contributo, indipendentemente dalla distanza dalle cabine esistenti, si applicano le norme di cui ai precedenti comma b) e c) relative agli edifici comprendenti più di due unità immobiliari. In tal caso si applica il corrispettivo di lire 6.000 per kW, senza ulteriori addebiti.

2) *Allacciamenti di utenze da servire in media tensione*

Per gli allacciamenti di utenze in media tensione non superiore a 50.000 volt, che si trovino ad una distanza non maggiore di 400 metri da una linea alla stessa tensione a cui si effettua la consegna dell'energia, fino ad una potenza a disposizione di 300 kW, il contributo viene calcolato come somma di una quota fissa di 40.000 lire per allacciamento più 3.000 lire per kW di potenza a disposizione; l'importo complessivo non deve comunque superare quello che deriverebbe dall'applicazione del corrispettivo unitario di lire 5.000 per kW stabilito per gli allacciamenti in bassa tensione.

Per gli aumenti di potenza di utenze già servite in media tensione non superiore a 50.000 volt, e fino ad una potenza totale a disposizione non superiore a 300 kW, il contributo è di lire 3.000 per ogni kW in più di potenza a disposizione.

D) ALLACCIAMENTI DA ESEGUIRSI CON CONTRIBUTI A PREVENTIVO.

a) Per gli allacciamenti di utenze da servire in bassa tensione situate ad una distanza compresa fra 800 e 1.200 metri da cabine di cui al comma a) del paragrafo A), sempre che non ricorrano le condizioni previste al paragrafo B) per gli allacciamenti senza contributo, o fra 300 e 500 metri da cabine di cui al comma b) dello stesso paragrafo A), il contributo di allacciamento è pari al 70 % della spesa relativa, come definita al successivo comma d), con la esclusione dell'onere del trasformatore media tensione - bassa tensione.

b) Per gli allacciamenti di utenze da servire in media tensione situate ad una distanza compresa fra 400 e 1.200 metri da una linea alla stessa tensione a cui si effettua la consegna dell'energia, si applicano le norme seguenti.

Per le forniture con potenza a disposizione fino a 20 kW il contributo di allacciamento è pari al 70 % della spesa relativa come definita al successivo comma *d*).

Per le forniture con potenza superiore a 20 kW il contributo di allacciamento è quello risultante dalla formula:

$$C = 1,30\ S - 2\ I$$

dove

C è il contributo di allacciamento in lire,

S la spesa in lire come definita al successivo comma *d*),

I l'introito in lire presunto medio annuale della nuova fornitura.

Per potenze superiori a 300 kW si applica la stessa formula C = 1,30 S — 2 I anche per distanze inferiori a 400 metri. L'importo di C non può essere superiore a 0,8 S né inferiore a 0,5 S.

c) Per gli allacciamenti di utenze da servire in bassa o media tensione situate oltre i limiti di distanza precisati ai precedenti comma *a*) e *b*) — utenze in case sparse, oppure in centri e nuclei sprovvisti del servizio elettrico, ecc. — si applicano le norme seguenti.

Per le forniture con potenza a disposizione fino a 10 kW, per le quali l'allacciamento sia richiesto direttamente dai singoli utenti interessati per usi domestici, artigianali, commerciali o agricoli, il contributo di allacciamento è pari al 70 % della spesa relativa, come definita al successivo comma *d*).

Per le altre forniture il contributo di allacciamento è quello risultante dalla formula:

$$C = 1,30\ S - 2\ I$$

dove i simboli hanno i significati prima precisati e l'importo di C non può essere superiore a S nè inferiore a 0,5 S.

d) Agli effetti del calcolo del contributo di allacciamento si intende per « spesa » il costo a piè d'opera dei materiali impiegati, più la mano d'opera e le spese generali assunte pari al 20 % degli importi predetti. La spesa suddetta deve tener conto solo delle opere strettamente necessarie per eseguire la fornitura con la potenza richiesta dall'utente.

Quando la potenza a disposizione non superi 10 kW, se la tensione di fornitura è di 380 volt, oppure 7 kW se la tensione stessa è inferiore, e la fornitura sia effettuata ad una distanza compresa fra 300 e 500 metri da una cabina di cui al comma *b*) del paragrafo *A*), si assume come spesa solo quella relativa alle opere eseguite in bassa tensione.

e) Se l'allacciamento viene richiesto contemporaneamente da più utenti, la parte di spesa afferente gli impianti comuni a detti allacciamenti deve essere ripartita fra gli utenti stessi proporzionalmente alla potenza messa a disposizione di ciascuno.

Qualora le imprese fornitrici eseguano opere di allacciamento eccedenti quelle minime necessarie sopra precisate, la relativa maggiore spesa corrispondente alla maggiore portata delle linee resta a carico delle imprese fornitrici stesse, salva la facoltà di queste ultime di chiederne il rimborso agli eventuali nuovi utenti successivamene allacciati, in proporzione alla potenza messa a disposizione di ciascuno.

f) Le imprese fornitrici sono tenute a comunicare agli utenti, senza alcun onere per gli stessi, i preventivi della spesa con la specificazione dei prezzi dei materiali occorrenti e l'indicazione del procedimento seguito per la determinazione del contributo richiesto, nonchè a precisare la distanza dalla più vicina cabina di trasformazione, nel caso di allacciamenti in bassa tensione.

E' in facoltà dell'utente di rivolgersi al competente Comitato provinciale dei prezzi perchè accerti, dopo avere sentito il locale Ufficio del genio civile, la congruità della spesa preventivata per l'allacciamento.

E) Riallacciamento di utenze stagionali e subentri.

a) Il contributo che le imprese fornitrici hanno facoltà di riscuotere per il riallacciamento delle utenze stagionali a carattere ricorrente è fissato in 1.500 lire; nessun ulteriore contributo può essere richiesto per il distacco al termine della fornitura.

b) Dall'utente subentrante che richieda una potenza a disposizione non superiore a quella dell'utenza cessata, l'impresa fornitrice ha facoltà di riscuotere solo un diritto fisso di:

lire 200 per le utenze in abitazioni private e per le altre utenze con potenza a disposizione fino a 5 kW;

lire 1.000 per le utenze con potenza a disposizione fino a 10 kW;

lire 2.000 per le utenze con potenza a disposizione superiore a 10 kW.

Il suddetto diritto fisso non è dovuto dagli utenti subentranti che richiedano una potenza complessiva non superiore a 1.000 watt.

Nel caso in cui l'utente subentrante richieda una potenza superiore a quella dell'utenza cessata, l'impresa fornitrice ha facoltà di riscuotere, salvo quanto disposto al comma *c*) del punto 1) del precedente paragrafo *C*), il contributo di allacciamento solo per la maggiore potenza, in base alle norme del presente provvedimento.

Nessun altro importo a qualsiasi titolo può essere richiesto all'utente subentrante per il ripristino della fornitura.

F) Disposizioni generali.

1) Le presenti norme si applicano per gli allacciamenti relativi ad utenze che utilizzano l'energia per alimentare attività a carattere continuativo oppure stagionale ricorrente; negli altri casi le spese di allacciamento sostenute dalle imprese fornitrici sono rimborsate al puro costo, previa dimostrazione delle singole voci di spesa, al netto del valore dei materiali di ricupero diminuito delle spese necessarie per il ricupero stesso.

2) Nessun contributo è dovuto dagli utenti per la eventuale installazione da parte delle imprese fornitrici di gruppi di misura, limitatori o indicatori di massima; detti apparecchi devono essere installati in luogo sempre accessibile per l'utente, purchè quest'ultimo dia la possibilità di installarli in un luogo adatto.

3) A fronte del pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti paragrafi, l'impresa fornitrice è tenuta ad eseguire gli impianti elettrici necessari all'adduzione dell'energia fino ai punti di consegna in modo da assicurare in ogni momento la possibilità del prelievo di tutta la potenza a disposizione. L'impresa stessa non è tenuta ad eseguire le opere murarie inerenti l'edificio da allacciare, che restano a cura e spese del richiedente, salvo le piccole opere a monte del punto di consegna, comprese quelle necessarie ad attraversare con la derivazione la parete esterna dell'edificio, nelle zone in cui la distribuzione viene effettuata con linee aeree. L'impresa fornitrice non può comunque richiedere alcun compenso per le opere murarie da essa eventualmente eseguite.

4) Le distanze stabilite nel presente provvedimento ai fini dell'applicazione dei diversi criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento si intendono misurate in linea d'aria dagli esistenti impianti delle imprese fornitrici (linee o, nel caso di allacciamenti in bassa tensione, punto di uscita dalle cabine). Quando peraltro la lunghezza effettiva dell'allacciamento superi di oltre il 100% la distanza misurata in linea d'aria, a causa di importanti ostacoli naturali o derivanti da disposizioni di legge, ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri si fa riferimento ad una distanza pari al 50% della lunghezza effettiva dell'allacciamento stesso.

5) Nel caso di allacciamento in media tensione, l'utente ha facoltà di scegliere l'ubicazione della propria cabina di trasformazione media tensione - bassa tensione, purchè all'impresa fornitrice sia assicurato un agevole accesso alle apparecchiature di sua proprietà connesse con l'alimentazione della cabina stessa.

6) E' data facoltà agli utenti di provvedere all'allacciamento a loro cura e spese, salva l'osservanza delle condizioni tecniche che regolano gli impianti delle imprese fornitrici ed il collaudo tecnico da parte di queste ultime.

7) Le imprese fornitrici sono tenute ad indicare sulle ricevute a quale titolo sono stati riscossi i contributi di allacciamento, richiamando, secondo i casi, o il forfait o gli estremi del preventivo di cui al comma *f*) del paragrafo D). Nel caso di allacciamenti in bassa tensione, quando il contributo venga determinato a forfait e sia applicato il corrispettivo unitario di lire 6000 per kW, nella stessa ricevuta deve essere indicata la cabina che è stata presa a riferimento per la determinazione del contributo.

8) Le imprese fornitrici non possono richiedere, per l'allacciamento delle utenze, altri compensi che non siano espressamente autorizzati nel presente provvedimento.

9) Si richiamano, per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, le sanzioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

(7545)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 207, l'Amministrazione comunale di Tratalias (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7458)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 178, l'Amministrazione comunale di Melfi (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 33.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7459)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 22, l'Amministrazione comunale di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 63.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7439)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 15 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,60	620,60	620,625	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can. .	600,40	600,50	600,40	600,325	599,75	600,75	600,50	600,85	600,75	600 —
Fr. Sv. .	143,52	143,52	143,53	143,52	143,52	143,53	143,515	143,55	143,52	143,52
Kr. D. .	90,08	90,08	90,11	90,095	90,05	90,07	90,09	90,10	90,09	90,10
Kr. N. .	87,15	87,14	87,15	87,15	87,12	87,17	87,16	87,15	87,17	87,13
Kr. Sv. .	120,04	120,08	120,09	120,09	120,05	120,08	120,075	120,05	129,09	120,05
Fol.	172,21	172,16	172,31	172,27	172,15	172,16	172,28	172,20	172,17	172,20
Fr. B.	12,47	12,47	12,47	12,4675	12,465	12,47	12,4675	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.) .	126,46	126,45	126,47	126,46	126,40	126,50	126,45	126,45	126,46	126,45
Lst.	1746,92	1746,90	1747,05	1747,05	1746,90	1746,89	747 —	1746,90	1746,87	1746,80
Dm. occ. .	155,01	155,02	155,04	155,025	155,03	155,03	155,015	155 —	155,04	155 —
Scell. Austr. .	24,03	24,03	24,03	24,032	24 —	24,03	24,032	24,03	24,03	24,02
Escudo Port.	21,77	21,77	21,83	71,78	21,70	21,78	21,7725	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 15 novembre 1961

Rendita 3,50 % 1906	99,80
Id. 3,50 % 1902	99,75
Id. 5 % 1935 .	106,10
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936 .	101,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,225
Id. 5 % (Beni Esteri) .	99,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) . .	102,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	103,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	103,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970) .	103,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	102,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1961

1 Dollaro USA .	620,60
1 Dollaro canadese	600,412
1 Franco svizzero .	143,517
1 Corona danese	90,092
1 Corona norvegese .	87,155
1 Corona svedese .	120,082
1 Fiorino olandese	172,275
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,455
1 Lira sterlina	1747,025
1 Marco germanico . .	155,02
1 Scellino austriaco	24,032
1 Escudo Port.	21,776

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania;
Letta la nota 2 ottobre 1961, n. 20/42/A, del presidente della Corte di appello di Catania, con la quale si comunica che il componente supplente dott. Onofrio Testone, già sostituto procuratore generale presso detta Corte, è stato nominato consigliere presso la stessa Corte e si propone che in sostituzione di detto componente sia chiamato a far parte della Commissione altro magistrato appartenente all'Ufficio del pubblico ministero, nella persona del dott. Salvatore Buttà, sostituto procuratore generale presso la ripetuta Corte di appello;

Decreta:

Il dott. Buttà Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catania, in sostituzione del dott. Testone Onofrio.

Roma, addì 24 ottobre 1961

Il Ministro: GONELLA

(7520)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959.

Nel Giornale ufficiale del Ministero difesa-Aeronautica dispensa n. 18, del 15 settembre 1961, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959.

(7451)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia di Uliveto Terme

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pisa n. 3064/San. del 25 agosto 1959, col quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia di Uliveto Terme (Vicopisano);
Visti gli atti relativi all'espletamento del concorso e la graduatoria formata dall'apposita Commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la predetta farmacia;
Ritenuti regolari gli atti relativi al procedimento del concorso;
Visto l'art. 11 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia di Uliveto Terme (Vicopisano):

1. Comastri dott. Arnaldo	punti	70,371
2. Dini dott. Pierina	»	69,250
3. Mugnaini dott. Elsa	»	54,171
4. Del Guerra Facchinetti Leila	»	53,166
5. Vitale dott. Attilio	»	48,463
6. Culla dott. Benedetto	»	43,897
7. Ramoscelli dott. Cesira	»	42,958
8. Ciulli dott. Paolo	»	41,833
9. Pantano dott. Giuseppe	»	38,625
10. Mammoli dott. Adriana	»	33.896
11. Matteucci dott. Lodovico	»	31,937
12. Banti dott. Arnolfo	»	31,676
13. Greco dott. Mario	»	31,125
14. Callesi dott. Luigi	»	30,875
15. Guasperini dott. Laura	»	27,666
16. Rizzoli dott. Maria Luisa	»	27.457

Pisa, addì 30 ottobre 1961

Il medico provinciale: D'AMATO

(7412)

Graduatoria per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia di Orentano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pisa n. 3064/San. del 25 agosto 1959, col quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia di Orentano (Castelfranco di Sotto);
Visti gli atti relativi all'espletamento del concorso e la graduatoria formata dall'apposita Commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la predetta farmacia;
Ritenuti regolari gli atti relativi al procedimento del concorso;
Visto l'art. 11 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia di Orentano (Castelfranco di Sotto):

1. Comastri dott. Arnaldo	punti	70,371
2. Dini dott. Pierina	»	69,250
3. Masone dott. Angelico	»	55,655
4. Mugnaini dott. Elsa	»	54,171
5. Del Guerra Facchinetti dott. Leila	»	53,166
6. Vitale dott. Attilio	»	48,463
7. Culla dott. Benedetto	»	43,897
8. Ramoscelli dott. Cesira	»	42,958
9. Ciulli dott. Paolo	»	41,833
10. Piccioni dott. Giannantonio	»	38,966
11. Pantano dott. Giuseppe	»	38,625
12. Mammoli dott. Adriana	»	33,896
13. Matteucci dott. Lodovico	»	31,937
14. Banti dott. Arnolfo	»	31,676
15. Greco dott. Mario	»	31,125
16. Guasperini dott Laura	»	27,666
17. Rizzoli dott. Maria Luisa	»	27,458
18. Buoncristiani dott. Angela	»	27,250

Pisa, addì 30 ottobre 1961

Il medico provinciale: D'AMATO

(7413)

Graduatoria per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia di Barbaricina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pisa n. 3064/San. del 25 agosto 1959, col quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia di Barbaricina (Pisa);

Visti gli atti relativi all'espletamento del concorso e la graduatoria formata dall'apposita Commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la predetta farmacia;

Ritenuti regolari gli atti relativi al procedimento del concorso;

Visto l'art. 11 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria per il conferimento dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia di Barbaricina:

1. Calvani dott. Aida ved. Ciambellini .	punti	73,103
2. Sandonnini dott. Ilia ved. Sanguinetti	»	75,534
3. Comastri dott. Arnaldo	»	70,371
4. Dini dott. Pierina	»	69,250
5. Ceccarelli dott. Amedeo	»	64,938
6. Masone dott. Angelico	»	55,655
7. Fabris dott. Romolo	»	54,437
8. Mugnaini dott. Elsa	»	54,171
9 Del Guerra Facchinetti dott. Leila .	»	53,166
10. Mammoli dott. Fernanda Liliana	»	51,843
11. Vitale dott. Attilio	»	48,433
12. Culla dott. Benedetto	»	43,897
13. Ramoscelli dott. Cesira .	»	42,958
14. Bizzarri Grillo dott. Magda	»	42,869
15. *Ciulli dott. Paolo*	»	41,833
16 Pantani dott. Giuseppe	»	38,625
17. Boccolo dott. Giuseppe	»	35,312
18. Ceccarelli dott. Margherita	»	35,133
19. Torriani dott. Remo	»	34,949
20. D'Antonio dott. Rita	»	32,582
21. Matteucci dott. Lodovico	»	31,937
22. Greco dott. Mario .	»	31,125
23. Callesi dott. Luigi	»	30,875
24. Guasparini dott. Laura	»	27,666
25. Rizzoli dott. Maria Luisa	»	27,458

Pisa, addì 30 ottobre 1961

Il medico provinciale: D'AMATO

(7414)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1960, n. 106351, con cui venne bandito pubblico concorso per gli undici posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1960;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 44 del vigente regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni della Provincia, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento degli undici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Peli dott. Giuseppe, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;

Jacchia dott. prof. Luigi, libero docente e primario medico degli Spedali civili di Brescia;

Ferrandu dott. prof. Salvatore, libero docente e primario chirurgo degli Spedali civili di Brescia;

Nanni dott. Giannetto, medico condotto designato dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Di Milià dott. Ciro, direttore di sezione della prefettura di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì addì 6 novembre 1961

Il medico provinciale: RAFFO

(7452)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio n. 90627 del 26 agosto 1959;

Visto che la condotta medica di Stella Cilento è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Scianni Fedele;

A parziale modifica del decreto n. 90627 del 28 giugno 1961;

Decreta:

Il dott. Scianni Fedele è assegnato alla condotta medica di Stella Cilento.

Salerno, addì 25 ottobre 1961

Il medico provinciale: MOLES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio n. 90627 del 26 agosto 1959;

Visto che la condotta medica di San Mango Piemonte è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Di Genio Mario;

A parziale modifica del decreto n. 90627 del 28 giugno 1961;

Decreta:

Il dott. Di Genio Mario è assegnato alla condotta medica di San Mango Piemonte.

Salerno, addì 25 ottobre 1961

Il medico provinciale: MOLES

(7091)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.